NORMALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CORRENTE ALTERNATA, IN DERIVAZIONE, A TENSIONE COMPRESA TRA 100 E 1000 VOLT

# Art. 8

## Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni della presente legge e' punito con la pena preveduta nell'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 23 aprile 1949, non più in vigore dal 25 marzo 2012 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa tra 100 e 1000 volt |
| Estremi | Legge 8 marzo 1949, n. 105 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1949 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/normalizzazione-delle-reti-di-distribuzione-di-energia-elettrica-a/art-8-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it